



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"
VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904- 0774.85.508
e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it
PEC: RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito: www.iisbraschiquarenghi.edu.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, EDUCATIVE E AMMINISTRATIVE

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. ____ del __/__/_____
previo parere del Collegio dei Docenti del __/__/_____

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato in coerenza con il vigente quadro normativo e di indirizzo in materia di intelligenza artificiale, protezione dei dati e istruzione, e in particolare:

- Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 ("AI Act"), relativo a regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, ad applicazione progressiva, ivi compreso l'obbligo di alfabetizzazione e formazione del personale (art. 4) a decorrere dal 2 agosto 2026;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come successivamente modificato;
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", in vigore dal 10 ottobre 2025;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 9 agosto 2025, n. 166, recante le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche";
- Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 11 novembre 2025, n. 219, relativo agli snodi formativi territoriali per l'utilizzo dell'IA nella scuola (PNRR, Missione 4);
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, come integrata dalla Legge n. 132/2025 in materia di opere create con l'ausilio dell'IA;
- Quadro europeo delle competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nonché le Raccomandazioni UNESCO sull'IA in education (2023);
- PTOF, Regolamento d'Istituto, Patto educativo di corresponsabilità e Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998).

Premessa

L'Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta una delle innovazioni tecnologiche più rilevanti del nostro tempo e offre significative opportunità per l'apprendimento, l'inclusione, la personalizzazione dei percorsi educativi e lo sviluppo delle competenze digitali.

L'Istituto riconosce il valore educativo degli strumenti di IA e ne promuove un utilizzo consapevole, etico, critico e responsabile, secondo un approccio antropocentrico che pone la persona al centro e garantisce in ogni fase la supervisione e la responsabilità umana, nel rispetto della normativa vigente, della tutela dei dati personali, della proprietà intellettuale e dei principi educativi della scuola.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale da parte di studenti, docenti, personale ATA e personale scolastico, nelle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative dell'Istituto.

Art. 1 - Finalità

L'utilizzo dell'IA nella scuola è finalizzato a:

- favorire l'innovazione e la qualità della didattica;
- sviluppare le competenze digitali e di cittadinanza digitale di studenti e personale;
- supportare l'inclusione, l'accessibilità e la personalizzazione degli apprendimenti;
- contrastare la dispersione scolastica;
- promuovere il pensiero critico e la capacità di valutare l'affidabilità e l'attendibilità delle informazioni;
- educare a un uso etico, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali;
- semplificare e rendere più efficaci i processi organizzativi e amministrativi, mantenendo la decisione finale in capo alle figure professionali competenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le componenti della comunità scolastica - studenti, docenti, dirigenza, personale ATA e collaboratori esterni - quando utilizzano strumenti di IA nell'ambito delle attività riconducibili all'Istituto, sia in presenza sia a distanza, con dispositivi personali o dell'Istituto.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di IA, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689:

- chatbot e modelli generativi di testo (ad es. ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot e analoghi);
- generatori di immagini, audio, video e contenuti multimediali sintetici;
- sistemi di traduzione automatica e di sintesi vocale;
- software di supporto alla scrittura, alla revisione e alla rielaborazione dei contenuti;
- strumenti di analisi dei dati basati su algoritmi di apprendimento automatico;
- applicazioni e piattaforme didattiche che integrano funzionalità di IA.

Contenuto sintetico (o “deepfake”): contenuto audio, immagine o video generato o manipolato mediante IA in modo da apparire autentico.

Supervisione umana: controllo effettivo esercitato da una persona sull'esito prodotto dall'IA, con possibilità di verificarlo, correggerlo o non utilizzarlo.

Art. 4 - Principi generali

L'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

Centralità della persona e supervisione umana. L'IA è uno strumento di supporto: la valutazione, la decisione educativa e la responsabilità finale restano sempre in capo alla persona.

Trasparenza. Va dichiarato quando un elaborato è stato realizzato con il supporto dell'IA, indicando in che misura e con quali strumenti.

Responsabilità. Ogni utente è responsabile dei contenuti prodotti e diffusi mediante l'IA e delle

relative conseguenze.

Verifica e accuratezza. Le informazioni generate dall'IA devono essere sempre controllate e validate mediante fonti attendibili, tenendo conto del rischio di errori e “allucinazioni”.

Legalità. L'uso dell'IA deve rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, sicurezza informatica e tutela dei minori.

Equità e non discriminazione. L'IA non deve generare vantaggi indebiti, né sostituire il lavoro personale richiesto nei processi di apprendimento e valutazione, né produrre o riprodurre discriminazioni o pregiudizi (bias).

Sostenibilità e sicurezza. Si privilegia un uso consapevole delle risorse digitali e l'adozione di strumenti sicuri e affidabili.

Art. 5 - Governance e organizzazione

Per garantire un'introduzione strutturata e governata dell'IA, in coerenza con le Linee guida ministeriali (DM 166/2025), l'Istituto:

- adotta una Politica di uso accettabile dell'IA (AI Acceptable Use Policy), di cui il presente regolamento costituisce attuazione;
- individua un Referente per l'IA, di norma nella figura dell'Animatore Digitale, in raccordo con il Team per l'Innovazione;
- tiene e aggiorna un registro degli strumenti di IA approvati per l'uso istituzionale, con indicazione delle finalità e delle condizioni d'impiego;
- effettua, per gli strumenti che trattano dati o incidono su diritti, una valutazione di impatto (anche nella forma di una checklist su trasparenza, minimizzazione dei dati, supervisione umana, reversibilità delle decisioni e non discriminazione), in raccordo con il Responsabile della protezione dei dati (DPO);
- integra l'uso dell'IA nel PTOF e nel Piano di formazione del personale.

Art. 6 - Utilizzo da parte degli studenti

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA, secondo le indicazioni dei docenti, per:

- approfondire argomenti di studio e ottenere spiegazioni e chiarimenti;
- elaborare mappe concettuali e schemi;
- svolgere attività di brainstorming e generazione di idee;
- migliorare la forma linguistica dei testi e supportare l'apprendimento delle lingue straniere;
- esercitarsi nella risoluzione di problemi e organizzare il proprio metodo di studio.

Gli studenti non possono utilizzare l'IA per:

- sostituire integralmente il proprio lavoro o presentare come interamente personali elaborati generati dall'IA;
- copiare contenuti generati automaticamente senza comprenderli e rielaborarli;
- aggirare verifiche, interrogazioni o altre attività valutative;
- creare contenuti offensivi, discriminatori o lesivi della dignità altrui;
- produrre o diffondere informazioni false, manipolate o contenuti sintetici ingannevoli;
- trattare dati personali propri o di terzi in violazione della normativa sulla privacy.

L'utilizzo di strumenti di IA è consentito nel rispetto dei limiti di età e delle condizioni d'uso previsti dalle singole piattaforme; per i minori si richiama la responsabilità educativa delle famiglie.

Art. 7 - Obbligo di dichiarazione e tracciabilità

Quando l'uso dell'IA è autorizzato dal docente, esso deve essere esplicitamente dichiarato. Lo studente indicherà:

- lo strumento utilizzato;
- la data di utilizzo;
- il tipo di supporto ricevuto;
- gli eventuali prompt principali impiegati.

Esempio: "Per la stesura preliminare del presente elaborato è stato utilizzato un assistente di IA come supporto alla ricerca bibliografica e alla revisione linguistica; i contenuti sono stati verificati e rielaborati autonomamente."

Art. 8 - Verifiche e valutazione

Durante verifiche scritte, prove pratiche, test online e altre attività valutative, l'utilizzo dell'IA è vietato, salvo diversa e specifica autorizzazione del docente.

In caso di autorizzazione:

- il docente specifica preventivamente modalità e limiti d'impiego;
- sono valutate soprattutto le competenze critiche, riflessive e di rielaborazione;
- può essere richiesta la documentazione del processo di lavoro.

L'utilizzo non autorizzato dell'IA durante una prova valutativa è assimilato a comportamento scorretto e può comportare:

- l'annullamento della prova;
- una valutazione negativa;
- gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d'Istituto.

Art. 9 - Utilizzo da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di IA per:

- la progettazione didattica e la predisposizione di materiali;
- la personalizzazione delle attività e la costruzione di verifiche ed esercitazioni;
- la semplificazione e l'adattamento dei testi e il supporto all'inclusione;
- l'analisi preliminare di dati didattici, in forma aggregata e anonima.

I docenti devono:

- verificare sempre l'accuratezza, l'attualità e la correttezza dei contenuti generati;
- evitare l'affidamento esclusivo all'IA per la valutazione degli studenti, che resta un atto valutativo personale e motivato;
- mantenere il controllo professionale delle decisioni educative (supervisione umana);
- garantire la tutela dei dati personali e l'uso di strumenti conformi.

Art. 10 - Utilizzo da parte del personale amministrativo e ATA

Il personale amministrativo e ATA può utilizzare strumenti di IA per attività di supporto organizzativo, di semplificazione documentale e di efficientamento dei procedimenti, nel rispetto della riservatezza, della protezione dei dati e delle indicazioni della dirigenza. Resta esclusa ogni decisione amministrativa

interamente automatizzata: la responsabilità degli atti rimane in capo alle figure competenti.

Art. 11 - Tutela dei dati personali e privacy

È vietato inserire nei sistemi di IA, salvo che su piattaforme istituzionali espressamente autorizzate e conformi:

- dati personali di studenti, famiglie e personale;
- valutazioni, voti e dati relativi al percorso scolastico;
- informazioni sanitarie o comunque categorie particolari di dati;
- documentazione riservata e atti d'ufficio;
- immagini, audio o registrazioni di persone senza valida base giuridica e autorizzazione.

Il trattamento dei dati avviene secondo i principi di liceità, minimizzazione, privacy by design e by default. Docenti, studenti e personale utilizzano esclusivamente piattaforme conformi alla normativa europea quando richiesto dall'Istituto, in raccordo con il DPO.

Art. 12 - Inclusione, accessibilità e personalizzazione

L'Istituto promuove l'uso dell'IA come strumento di equità e inclusione, in particolare a sostegno degli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES). Gli strumenti di IA possono essere impiegati, nel rispetto del PEI e del PDP, per facilitare l'accesso ai contenuti, la comunicazione e la personalizzazione dei percorsi, evitando ogni forma di stigmatizzazione e garantendo pari opportunità di apprendimento.

Art. 13 - Proprietà intellettuale e diritto d'autore

L'utilizzo dell'IA non esonera dal rispetto delle norme sul diritto d'autore. È vietato:

- presentare come proprie opere integralmente generate dall'IA;
- utilizzare contenuti protetti senza citazione o senza titolo;
- riprodurre materiale soggetto a copyright in violazione della normativa vigente.

Ogni elaborato deve riportare correttamente le fonti utilizzate. Si richiama, in particolare, la tutela riservata alle opere dell'ingegno create con l'ausilio dell'IA quando costituiscano risultato del lavoro intellettuale dell'autore (L. 633/1941, come integrata dalla L. 132/2025).

Art. 14 - Uso etico e sicurezza

È vietato utilizzare l'IA per:

- cyberbullismo, molestie e discriminazione;
- diffusione di fake news e disinformazione;
- creazione di deepfake o contenuti sintetici lesivi della reputazione, della dignità o della riservatezza delle persone;
- riconoscimento delle emozioni e tecniche manipolative/subliminali;
- produzione di contenuti violenti, offensivi o illegali.

La scuola promuove un approccio fondato sul rispetto della persona, sull'inclusione, sulla responsabilità sociale e sulla cittadinanza digitale, nonché sull'attenzione alla sicurezza informatica.

Art. 15 - Formazione e alfabetizzazione all'IA

In attuazione dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 - che prevede, a decorrere dal 2 agosto 2026, un adeguato livello di alfabetizzazione per chi opera sotto la responsabilità dell'Istituto - e delle Linee

guida ministeriali, l'Istituto promuove percorsi di formazione rivolti a:

- **Studenti:** alfabetizzazione all'IA, riconoscimento di bias e “allucinazioni”, verifica delle fonti, sicurezza online e uso consapevole.
- **Docenti:** integrazione didattica dell'IA, aspetti normativi, valutazione autentica e progettazione di attività innovative.
- **Personale ATA e amministrativo:** uso degli strumenti nei processi organizzativi, sicurezza e protezione dei dati.
- **Famiglie:** opportunità e rischi dell'IA, educazione digitale e tutela dei minori online.

Art. 16 - Ruolo del Referente per l'IA e dell'Animatore Digitale

Il Referente per l'IA, di norma l'Animatore Digitale, con il Team per l'Innovazione:

- coordina le attività di formazione e supporta docenti, studenti e personale;
- cura il registro degli strumenti approvati e le buone pratiche d'uso;
- monitora l'evoluzione normativa e tecnologica;
- propone aggiornamenti del presente regolamento e ne promuove la conoscenza.

Art. 17 - Responsabilità e provvedimenti

La violazione delle disposizioni del presente regolamento è valutata secondo gravità e reiterazione e può comportare, per gli studenti, i provvedimenti previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto e, per il personale, l'applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, ferme restando le eventuali responsabilità civili, penali e amministrative.

Art. 18 - Monitoraggio, revisione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto a revisione almeno annuale a cura del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto e dell'Animatore Digitale con il Team per l'Innovazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica, normativa e pedagogica e dell'emanazione dei decreti attuativi della L. 132/2025 e del Regolamento (UE) 2024/1689.

Il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto.

Art. 19 - Disposizioni finali

L'Intelligenza Artificiale è considerata uno strumento di supporto all'apprendimento e all'organizzazione e non un sostituto dell'impegno personale, del pensiero critico e della relazione educativa.

La scuola promuove una cultura dell'innovazione che valorizzi le potenzialità dell'IA nel rispetto dei principi di autonomia, responsabilità, inclusione e crescita culturale degli studenti.